



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 17 Luglio 2025

CASI OPERATIVI

Disapplicazione “autonoma” dalla disciplina delle società di comodo senza presentazione dell’interpello

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La rivalutazione delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025

di Laura Mazzola

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ampliamento della scissione scorpoio senza “copertura” fiscale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CONTROLLO

Anticlaggio: una normativa in costante aggiornamento ed evoluzione

di Andrea Onori

ACCERTAMENTO

Non applicabile il favor rei alla Riforma delle sanzioni tributarie

di Fabio Campanella

OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

Imprese e fisco: bilancio provvisorio di una riforma da completare

di Settore Fisco e Diritto d’Impresa di Assolombarda



CASI OPERATIVI

Disapplicazione “autonoma” dalla disciplina delle società di comodo senza presentazione dell’interpello

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Novità fiscali ultimi decreti

Scopri di più

Alfa srl è una immobiliare che loca un fabbricato abitativo; da tale attività non vengono conseguiti ricavi sufficienti per raggiungere il livello minimo per superare il test di operatività.

In diversi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso di canoni praticati in linea con le quotazioni previste dall’OMI (Osservatorio del mercato immobiliare) è possibile disapplicare la disciplina della non operatività. In tal caso occorre presentare istanza di interpello?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La rivalutazione delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Violazione delle norme in tema di monitoraggio fiscale

Strumenti e strategie di difesa

Scopri di più

La Legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024) stabilisce, per i **detentori di cripto-attività al 1° gennaio 2025**, la possibilità di **optare per la rideterminazione del costo fiscale** delle loro attività versando un'**imposta sostitutiva del 18%**.

In particolare, l'[**art. 1, comma 26, Legge n. 207/2024**](#), afferma che «*per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.*

Ne discende che, con tale rivalutazione, i contribuenti possono **modificare il valore fiscale delle cripto-attività**, assumendo come base il **valore di mercato al 1° gennaio 2025**, anziché il prezzo di acquisto, **al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze future**.

Si tratta di un “sistema” utile per coloro che hanno **acquistato criptovalute a prezzi molto bassi** e prevedono di venderle nel breve-medio termine, tenendo anche conto che la Legge di bilancio 2025 ha inoltre previsto:

- **l'aumento**, dall'anno prossimo, **dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-operazioni (dal 26 al 33%);**
- **l'eliminazione**, già dal 2025, **della soglia di 2.000 euro, al di sotto della quale non vi erano obblighi dichiarativi.**

Infatti, il [**comma 24, dell'art. 1, Legge n. 207/2024**](#), afferma che «*Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, al comma 25 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata l'aliquota del 33 per cento.*



Inoltre, il [comma 25, dell'art. 1, Legge n. 207/2024](#), modificando gli [art. 67, comma 1, lett. c-sexies](#), e [68, comma 9-bis, TUIR](#), **elimina la soglia limite dei 2.000 euro.**

Il regime di affrancamento opzionale si applica a **tutte le unità di una stessa cripto-attività detenuta.**

Ad esempio, se un investitore **detiene 50 Bitcoin** e decide di optare per l'affrancamento, deve applicare il regime a **tutti i Bitcoin posseduti, non potendo selezionare una quantità parziale.**

Per procedere all'affrancamento è necessario:

- **determinare il valore normale** (valore prossimo a quello di mercato) **delle cripto-attività al 1° gennaio 2025;**
- **calcolare l'imposta sostitutiva del 18% sul valore di riferimento;**
- **versare l'imposta sostitutiva entro il 1° dicembre 2025** (in quanto il 30 novembre cade di domenica), ovvero scegliere il pagamento **dilazionato in 3 rate annuali** di pari importo applicando un **tasso di interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima.**

Si precisa che **la rivalutazione onerosa non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili.**

Ai fini dichiarativi occorre:

- all'interno del **quadro RW**, segnalare le attività detenute all'estero (compresi wallet e exchange);
- all'interno del **quadro RT**, inserire l'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione.

In conclusione, la rivalutazione delle criptovalute **può rivelarsi particolarmente utile**, qualora i contribuenti abbiano intenzione di **liquidare assets che potrebbero generare plusvalenze importanti.**

La rivalutazione delle criptovalute all'1.1.2025 potrebbe, infatti, **mitigare l'effetto dell'aliquota del 33% applicata alle plusvalenze.**



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ampliamento della scissione scorporo senza “copertura” fiscale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Il D.Lgs. n. 88/2025 ha introdotto rilevanti **modifiche alla disciplina civilistica e fiscale della scissione mediante scorporo**, ridefinendo l'[art. 2506.1, c.c.](#). L'intervento normativo ha **ampliato l'ambito soggettivo** dell'operazione, consentendo il trasferimento di patrimonio **non solo a società di nuova costituzione**, ma anche **a società preesistenti**.

Tale innovazione, tuttavia, **non è stata accompagnata** anche da una **correlata disciplina fiscale**, con importanti riflessi in tale ultimo ambito, in particolare in relazione al **regime di neutralità** e alle implicazioni sulla stratificazione del patrimonio netto e sul **riporto delle perdite fiscali**. Infatti, mentre nelle bozze del D.Lgs. n. 192/2024 era stata contemplata la **fattispecie di scissione scorporo** a favore di società beneficiarie già esistenti, nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale è stato eliminato qualsiasi riferimento a tale ipotesi. Tuttavia, il Legislatore fiscale introduce una **disciplina fiscale “generale”** per la scissione scorporo, **non specificando che la stessa sia applicabile solo all'ipotesi di società beneficiaria di nuova costituzione**, anche se, come accennato, gli aspetti critici non mancano.

Come anticipato, sul versante civilistico la nuova formulazione dell'[art. 2506.1, c.c.](#), consente alla società scindenda di **trasferire l'intero patrimonio**, o una sua parte, a **favore di una o più società già esistenti, ricevendo in cambio azioni o quote** delle stesse. Questo supera il precedente limite che circoscriveva l'operazione alle sole beneficiarie neocostituite, ampliando le possibilità operative per le imprese e introducendo **nuove dinamiche di pianificazione societaria**.

L'[art. 173, comma 15-ter, TUIR](#), estende il regime di neutralità fiscale previsto per le scissioni tradizionali anche alle **operazioni di scissione mediante scorporo**, senza distinguere tra beneficiarie di nuova costituzione e preesistenti. Tale rinvio alla disciplina civilistica consente di affermare che anche **le scissioni mediante scorporo verso società preesistenti possono beneficiare della neutralità fiscale**.

Un aspetto critico riguarda l'esclusione, prevista dal [comma 15-ter dell'art. 173, TUIR](#), dell'applicazione del comma 10 (**limitazioni al riporto di perdite e altri benefici fiscali**) alle scissioni mediante scorporo. Mentre tale esclusione appare giustificata per le **beneficiarie**



neocostituite, la sua estensione alle società preesistenti solleva dubbi, in quanto **potrebbe favorire indebite compensazioni intersoggettive di attributi fiscali**. Si rende, pertanto, auspicabile un **intervento chiarificatore**, o meglio ancora una modifica normativa, che disciplini in modo differenziato le due fattispecie, al fine di presidiare il **rischio di indebiti vantaggi fiscali**.

Nelle scissioni tradizionali, la composizione del patrimonio netto destinato alla società beneficiaria deve rispecchiare, in proporzione, la **natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella società scissa prima dell'operazione**. La normativa sulle **scissioni mediante scorporo**, invece, si concentra sulle **beneficiarie neocostituite** e, mutuando la disciplina dai conferimenti di azienda, prevede che al patrimonio netto delle beneficiarie neocostituite si **applichi il regime fiscale del capitale e delle riserve** previsto dall'[**art. 47, comma 5, TUIR**](#). Per la società scissa, le riserve iscritte in bilancio **mantengono il proprio regime fiscale**.

Tuttavia, non è chiaro come **tali disposizioni debbano essere applicate nel caso di beneficiarie preesistenti**, ragione per cui si rende necessario anche per questo aspetto un immediato intervento chiarificatore.

Alle operazioni di scorporo effettuate a favore di **società già esistenti** dovrebbe applicarsi il [**comma 15-quater dell'art. 173, TUIR**](#), che **esclude la configurabilità dell'abuso del diritto** nelle operazioni che prevedono la **cessione della partecipazione ricevuta a seguito di scissioni aventi a oggetto aziende**. Tale previsione mira a garantire **certezza operativa e a prevenire contestazioni in sede di controllo fiscale**, ma necessita di un coordinamento sistematico con le altre disposizioni in materia di abuso del diritto e di elusione fiscale. Tuttavia, stante **l'assimilazione della scissione scorporo** all'operazione di conferimento d'azienda, anche laddove la beneficiaria sia già esistente non pare possano esservi particolari ostacoli per **escludere l'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto** in relazione alla **successiva cessione della partecipazione ricevuta dalla scissa**.



CONTROLLO

Anticlavaggio: una normativa in costante aggiornamento ed evoluzione

di Andrea Onori

Seminario di specializzazione

Adempimenti AML 2025

Novità, conferme e pianificazione di studio

Scopri di più

Facciamo il **punto della situazione!**

Anche se non sembra, il 2025 è un anno in cui la **normativa antiriclavaggio (AML)** è in **piena fase di evoluzione e aggiornamento**.

Solamente nella **prima metà del mese di luglio 2025**, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato **2 documenti** della collana «Quaderni dell'Antiriclavaggio»:

1. il «**Quaderno n. 29 – Le liste dei paesi a rischio di riclavaggio: analisi e valutazioni**», in data 4 luglio 2025;
2. il «**Quaderno n. 30 – Presidi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell'economia: una prospettiva integrata**», in data 13 luglio 2025.

Nello stesso periodo sono state messe in **pubblica consultazione**, dal 3 luglio 2025, per 60 giorni, le «**Istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per la rilevazione e la Segnalazione delle Operazioni Sospette**» (SOS).

Il Documento in consultazione evidenzia come «*La segnalazione di operazioni sospette rappresenta l'esito di un processo valutativo condotto a partire dall'individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari analizzano al fine di decidere se si configura il sospetto*», nonché le istruzioni «*solenitano l'acquisizione di piena consapevolezza dei ruoli e dei compiti dei destinatari, della necessità di svolgere specifiche valutazioni e di adottare corrette modalità di segnalazione, senza automatismi segnaletici o approcci cautelativi*».

Il Provvedimento si articola in **3 Parti**:

1. **Parte I:** in essa sono delineati i **principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva** per la prevenzione del riclavaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa; sono altresì previste **specifiche disposizioni relative alle fasi di:**



- individuazione delle anomalie;
- esame di queste ultime;
- segnalazione delle **operazioni sospette**.

2. **Parte II:** contiene disposizioni relative agli **adempimenti organizzativi e procedurali strettamente funzionali** alla segnalazione di operazioni sospette, con particolare riferimento alla nomina del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette e alla **procedura interna adottata per l'adempimento dell'obbligo di SOS**. Tali disposizioni sono rivolte ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore.
3. **Parte III:** disciplina la registrazione al **Portale Infostat-UIF** e la **compilazione della segnalazione**.

Lo scorso 25 giugno 2025, è stata pubblicata in G.U. la **Legge di delegazione europea** (Legge n. 91/2025 – in vigore dal 10 luglio 2025), il cui [art. 14](#) prevede gli ambiti di intervento del Governo in **ambito di Antiriciclaggio** ai fini del **recepimento delle relative disposizioni europee**.

Il Governo è, pertanto, delegato ad **adottare uno o più decreti legislativi**:

1. per il recepimento della **Direttiva 2024/1640/UE** (VI Direttiva Antiriciclaggio);
2. per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni:
 - del **Regolamento 2024/1624/UE** (Single Rulebook);
 - del **Regolamento 2024/1620/UE** (Regolamento istitutivo dell'AMLA).

Gli **aspetti principali** della legge delega in ambito AML sono:

- adeguare il **sistema sanzionatorio penale e amministrativo** vigente alle disposizioni del Regolamento 2024/1624/UE e della Direttiva 2024/1640/UE, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;
- maggiore equilibrio tra **trasparenza e riservatezza dei dati e delle informazioni AML**, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;
- predisporre i necessari **adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente** in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra e delle **differenti e distanti disposizioni europee** (rispetto all'impianto normativo nazionale in ambito AML), i prossimi mesi e i prossimi anni vedranno arrivare **ulteriori nuove disposizioni**.

Le 3 disposizioni sopra richiamate fanno parte del cosiddetto **“AML Package”**, che **sta svolgendo il suo iter attuativo**; infatti, dal mese di luglio 2025 è divenuta **operativa l'Autorità**



Europa per l'Antiriciclaggio (AMLA – Anti-Money Laundering Authority).

Si sottolinea come questo sia un **passaggio epocale nella struttura della vigilanza AML in Europa**, avendo un ruolo di coordinamento nel **quadro della prevenzione del riciclaggio** e del finanziamento del terrorismo e dovendo contribuire in modo sostanziale all'attuazione delle **norme antiriciclaggio nella UE**.

Essa dispone dei **seguenti poteri**:

1. predisporre **progetti di norme tecniche di regolamentazione**;
2. predisporre **progetti di norme tecniche di attuazione**;
3. emanare **orientamenti e raccomandazioni**;
4. emanare **pareri rivolti al Parlamento**, al Consiglio e alla Commissione europei.

Per un maggior approfondimento in merito alle attività e ai compiti dell'AMLA, per i prossimi anni, si rinvia a un precedente contributo: “[**AML Package: dal 2025 inizia la sua operatività**](#)”, pubblicato il 22 novembre 2024.

Sempre nel mese di giugno 2025, il giorno 26, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legge Economia recante disposizioni urgenti per il **finanziamento di attività economiche e imprese**, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

L'art. 10 del suddetto Decreto prevede modifiche ai D.Lgs. n. 109/2007 e D.Lgs. n. 231/2007, inserendo quale ulteriore fattore di rischio, all'interno della struttura di contrasto dell'antiriciclaggio, il **contrastò al finanziamento del terrorismo** e della **proliferazione delle armi di distruzione di massa**.

Nello stesso senso, si è mosso il Comitato di Sicurezza Finanziaria, che, nel mese di maggio 2025, ha pubblicato l'aggiornamento dell’”**Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro**” e dell’”Analisi Nazionale della proliferazione delle armi di distruzione di massa”.

Questi 2 documenti devono e dovranno essere **presi in considerazione da tutti i soggetti obbligati per adeguare i propri presidi interni istituiti** per contrastare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Questo anche a seguito dell’emanazione all'inizio di questo 2025 (16 gennaio 2025) delle **“Regole Tecniche applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”**.

Queste ultime, infatti, prevedono che i professionisti **debbano aggiornare** «*l’autovalutazione del rischio ogni qualvolta lo ritengono opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri* relativi ai profili di rischio e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione



dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e **finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)**».

Pertanto, entro la fine del mese di aprile 2026, i soggetti obbligati, appartenenti alla categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, **dovranno provvedere all'aggiornamento della propria autovalutazione del rischio**, sempre che non intervengano rilevanti mutamenti di rischio relativamente agli aspetti caratterizzanti l'autovalutazione, quali, *inter alias*, l'incremento del fattore di rischio **legato alla tipologia della clientela**, oppure quello relativo **all'area geografica di operatività**.



ACCERTAMENTO

Non applicabile il favor rei alla Riforma delle sanzioni tributarie

di Fabio Campanella

OneDay Master

Nuove sanzioni e il ravvedimento operoso: aspetti fiscali e impatto sui reati tributari

Scopri di più

In ambito **sanzionario tributario**, il principio del *favor rei* è mutuato dal sistema penale come applicazione pratica del più generale **principio di legalità**; esso è previsto dall'[art. 3, D.Lgs. n. 472/1997](#), che così prevede: un contribuente può essere **sanzionato** solo in forza di una **legge entrata in vigore prima del fatto compiuto** (comma 1); un fatto non può essere sanzionato **se una legge posteriore non lo considera punibile**, salvo diversa previsione normativa (comma 2) e, infine, nel caso di **mutamento del regime sanzionatorio**, il fatto commesso deve essere punito con la **sanzione più lieve** (comma 3).

Con la recente riforma tributaria ancora in corso di attuazione, sono state apportate numerose **modiche al sistema sanzionatorio** con una sostanziale attenuazione delle sanzioni applicabili; tuttavia, l'[art. 5, D.Lgs. n. 87/2024](#), che ha dato attuazione alla delega fiscale, ha previsto che le **modifiche normative in ambito sanzionatorio** si applichino esclusivamente alle **violazioni commesse dal 1° settembre 2024**, escludendo **un'applicazione retroattiva** delle norme più favorevoli per i fatti precedenti.

La Corte di Cassazione con le 2 recenti sentenze, **n. 1274/2025** del 19 gennaio 2025 e **n. 17111/2025** del 25 giugno 2025, è stata chiamata a dirimere il **dubbio sulla legittimità dell'esclusione dell'applicazione retroattività** del nuovo assetto sanzionatorio tributario, sostanzialmente più favorevole al contribuente **rispetto a quello previgente**, e quindi in violazione del **principio del favor rei**.

I giudici di legittimità hanno confermato che nel caso esaminato fosse legittimo **escludere la retroattività alle nuove norme introdotte**, argomentando – in primo luogo – in forza della Legge delega n. 111/2023 che consente una tale ipotesi; la Corte, poi, si è soffermata ad esaminare il citato [art. 3, D.Lgs. n. 472/1997](#), che a una prima lettura del comma 3 pare non consentire alcuna deroga all'applicazione della legge sanzionatoria più favorevole ma, secondo il Collegio di Piazza Cavour, una siffatta lettura sarebbe **irragionevole in forza di una interpretazione sistematica dell'intero articolo citato**. Il secondo comma, infatti, prevede la possibilità che una sanzione possa **continuare a essere applicata a fattispecie successivamente escluse dal nuovo regime sanzionatorio** e quindi, in forza di una lettura sistematica delle 2 norme, secondo il Collegio non può che ammettersi una **deroga anche al comma 3**, che regola



il generale principio di applicabilità retroattiva della normativa sanzionatoria più favorevole.

La Cassazione ha giustificato una siffatta interpretazione alla luce di **precedenti giurisprudenziali** della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE, concludendo che «resta comunque chiaro che la deroga al principio della applicazione della legge più favorevole, come agevolmente si desume dai precedenti della Corte di legittimità e dalle Corti unionali, ha il suo comune denominatore nella esigenza di **comparazione con altri diritti di rango costituzionale o eurounitario**, comparazione all'esito della quale la *lex mitior* può risultare recessiva, giustificandosene dunque la deroga. Ebbene, per quanto qui di interesse, l'irretroattività disposta dal citato art. 5, comma 2, del DLgs. n. 8 del 2024 [[art. 5, D.Lgs. n. 87/2024](#), n.d.A] per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la **rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio**, sul piano qualitativo come quantitativo».

Il Collegio, nel valutare complessivamente la Riforma in discussione, ha attribuito alla stessa un **ampio respiro emendativo del precedente assetto**, considerando che il progetto di Riforma – oltre ad aver rideterminato le sanzioni in senso favorevole al contribuente – ha ripensato il ruolo stesso della sanzione, implementando un **contesto di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente**, valorizzando la condotta successiva o pregressa del contribuente, in uno spirito radicalmente rivoluzionato **rispetto al passato**, prevedendo persino forme di **compensazione tra sanzioni comminate e crediti maturati** nei confronti delle amministrazioni, con la conseguenza – secondo i giudicanti – che concentrare l'attenzione esclusivamente sulla **riduzione del carico sanzionatorio rischierebbe di limitare il cono visivo sulla Riforma**, che non verrebbe vagliata nella sua complessa articolazione.

Secondo il collegio, pertanto, un simile riassetto complessivo del sistema sanzionatorio permette già da solo di giustificare la **limitazione dell'applicazione retroattiva delle nuove norme sanzionatorie** maggiormente favorevoli al contribuente. In aggiunta, tuttavia, la Corte ha messo ulteriormente in evidenza che una **modifica di tale portata al sistema tributario**, con un minor carico sanzionatorio in relazione alla modifica del rapporto fisco – contribuente, comporterebbe una riduzione delle risorse che l'Erario ha ragionevolmente preventivato di incassare sulla base del **previgente assetto sanzionatorio vigente**, con un diretto impatto sul principio del rispetto dell'equilibrio di bilancio e di **sostenibilità del debito pubblico** (ex [art. 97, Costituzione](#)), oltre che sul rispetto di altri diritti di **rango costituzionale come quelli inerenti le prestazioni sanitarie** (ex [art. 32, Costituzione](#)), scolastiche (ex [art. 34, Costituzione](#)) o di sicurezza pubblica.



OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

Imprese e fisco: bilancio provvisorio di una riforma da completare

di Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda

Seminario di specializzazione

Novità fiscali ultimi decreti

[Scopri di più](#)

Il convegno promosso da Assolombarda e Assonime con il Vice Ministro Leo e l'Agenzia delle Entrate accende il confronto sullo stato di attuazione della delega fiscale

Lo scorso 7 luglio si è tenuto a Milano, presso la sede di Assolombarda, un importante convegno organizzato in collaborazione con Assonime dal titolo “*La riforma fiscale e le imprese: un primo bilancio*”. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto tra imprese, istituzioni e amministrazione finanziaria sullo stato di attuazione della riforma fiscale.

Il programma dei lavori, aperto dagli interventi istituzionali di Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Stefano Firpo (Direttore Generale di Assonime) e del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha offerto una attenta riflessione sugli effetti concreti delle misure adottate, con particolare attenzione alle ricadute sul sistema produttivo.

Un cambio di paradigma, ma il giudizio resta interlocutorio

Il Vice Ministro Leo, in apertura del convegno, ha illustrato i principali decreti legislativi attuativi della riforma, sottolineando il cambio di paradigma verso un fisco più equo, moderno e collaborativo. Tra i pilastri evidenziati: il rafforzamento dello Statuto del contribuente, la revisione del sistema sanzionatorio, l’adeguamento della fiscalità internazionale agli standard OCSE e il potenziamento dell’adempimento collaborativo.

Tuttavia, dal confronto con le imprese è emerso un giudizio ancora interlocutorio sullo stato di attuazione della riforma.

La Legge delega ha, infatti, delineato una riforma ambiziosa, capace di rafforzare strutturalmente la competitività del sistema produttivo. Ma ad oltre un anno dall’approvazione del primo modulo attuativo, tale obiettivo risulta solo parzialmente raggiunto.



L'eliminazione dell'ACE e misure transitorie sotto osservazione

Un esempio emblematico è la cancellazione permanente dell'ACE – l'Aiuto alla Crescita Economica – che ha generato un recupero di gettito per lo Stato pari a 4,8 miliardi nel 2025 e 2,8 miliardi a regime.

Si trattava di una misura che premiava il rafforzamento patrimoniale delle imprese, che non è stata sostituita da un vero equivalente strutturale.

Al suo posto sono state, infatti, introdotte due nuove misure transitorie:

- la super deduzione dei costi per le nuove assunzioni, inizialmente introdotta per il solo 2024 e prorogata per il triennio 2025-2027;
- e la nuova IRES premiale, con aliquota ridotta dal 24% al 20% per le società che accantonano una quota dell'utile ed investono in beni qualificati ed in nuove assunzioni.

Ma la loro portata, sia finanziaria che operativa, appare fortemente ridimensionata rispetto agli obiettivi della Legge Delega.

Per quanto riguarda la super deduzione, l'agevolazione si traduce in un risparmio IRES pari al 4,8% del costo riferibile all'incremento occupazionale, con una copertura stimata, per il 2025, in circa 1,3 miliardi di euro; troppo poco per incidere realmente sulle scelte occupazionali delle imprese, anche in considerazione delle complessità di calcolo del beneficio.

Anche la nuova IRES premiale si discosta dai principi della legge delega, a cominciare dalla sua natura transitoria, applicabile per il solo 2025.

La misura agevolativa – per la quale manca ancora il tanto atteso decreto attuativo, previsto come obbligatorio dalla norma istitutiva – ha una dotazione di appena 320 milioni di euro e presenta, anche questa, vincoli molto stringenti.

Proprio le numerose condizioni di accesso restringono fortemente la platea dei soggetti beneficiari: come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2025 le realtà potenzialmente interessate sono circa 18.000 (su 824.000 società di capitali, pari a circa il 2,2%).

La proposta di Assolombarda per la patrimonializzazione delle imprese

La proposta di Assolombarda, avanzata già nel 2018 nel [Libro Bianco “Fisco, imprese e](#)



crescita", è più semplice e diretta: spostare l'onere fiscale dalla produzione alla distribuzione del reddito, per incentivare il reinvestimento dei profitti in crescita, ricerca, innovazione e capitale umano.

La proposta, in particolare, articola la tassazione del reddito d'impresa in due fasi:

- al momento della produzione, con una aliquota sul reddito d'impresa nell'ordine dei 2/3 dell'attuale aliquota (17%);
- e al momento della distribuzione, con un'imposta pari ad 1/3 dell'attuale aliquota (restante 7%).

Una soluzione pensata per favorire la patrimonializzazione delle imprese e sostenere la crescita, senza pregiudicare la tenuta delle finanze pubbliche. Resta l'auspicio che la proposta venga recepita, come valida alternativa strutturale all'abolizione dell'ACE.

Un saldo negativo per le imprese

Il quadro che emerge, sul piano fiscale, è penalizzante per il tessuto produttivo.

Per il solo 2025, a fronte di un aumento del carico fiscale di circa 4,8 miliardi di euro dovuto dall'abolizione dell'ACE, le nuove misure generano un beneficio stimato inferiore a 1,5 miliardi di euro. A ciò vanno aggiunte considerazioni più ampie sull'attuale impianto normativo, che introduce misure temporanee per compensare l'abrogazione di misure strutturali.

Questo saldo negativo, che pesa interamente sulle imprese, va colmato. Non si tratta solo di una questione di equità, ma di una scelta strategica di politica industriale.

Anche sul fronte degli investimenti produttivi, il quadro resta problematico.

Il Piano Industria 4.0, che ha sostenuto in modo decisivo la trasformazione digitale delle imprese italiane, è stato fortemente ridimensionato. Le risorse per il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati nel 2025 – circa 2,2 miliardi di euro – sono già esaurite, e il meccanismo di prenotazione rischia di escludere soprattutto le PMI, che hanno meno capacità amministrativa.

Il nuovo Piano Transizione 5.0, finanziato con 6,3 miliardi di euro del PNRR, è ambizioso e va nella giusta direzione. Ma i dati sono deludenti:

- solo una quota limitata delle risorse risulta ad oggi effettivamente impegnata (circa 1,3 miliardi);
- poche migliaia di imprese hanno completato la procedura presso il GSE;
- e le stime parlano di meno di 15.000 imprese che potenzialmente potrebbero



beneficiarne, a fronte di oltre 4 milioni di imprese attive in Italia.

Le cause sono note: procedure troppo complesse, oneri certificativi elevati, tempistiche troppo ravvicinate. Serve un cambio di passo. Solo così è possibile garantire che la transizione digitale ed ecologica non sia un'opportunità per pochi, ma un volano di crescita per l'intero sistema produttivo.

Cooperative compliance: un segnale positivo da consolidare

In questo scenario complesso, le imprese hanno accolto con favore l'estensione del regime di adempimento collaborativo e l'adozione volontaria del sistema di controllo del rischio fiscale per le PMI.

In particolare, l'ampliamento della platea dei contribuenti ammissibili, l'introduzione di nuovi benefici premiali e l'esclusione dalle sanzioni penali rafforzano l'attrattività dell'istituto e rappresentano un grande passo in avanti, soprattutto culturale: un modello fondato sulla trasparenza, sulla gestione preventiva del rischio fiscale e sulla fiducia reciproca.

Conclusioni: una riforma da completare, con coraggio e visione

Il percorso di attuazione della riforma fiscale è tutt'altro che concluso. Restano all'orizzonte passaggi cruciali, come la riforma dell'IVA e il superamento progressivo dell'IRAP, che richiederanno scelte complesse e un'attenta valutazione degli equilibri tra sostenibilità della finanza pubblica e stimolo alla crescita.

Il cantiere è aperto e il tempo delle decisioni è adesso. Serve visione e serve soprattutto la consapevolezza che la leva fiscale può – e deve – diventare un motore per lo sviluppo economico, la crescita e l'innovazione.

Abbiamo davanti un'occasione storica. Facciamo in modo che non vada sprecata.